CEDAM SCIENZE GIURIDICHE

Giovanni Arieta Francesco De Santis Luigi Montesano†

CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

OTTAVA EDIZIONE

Wolters Kluwer

G. ARIETA – F. DE SANTIS – L. MONTESANO

CORSO DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE

ottava edizione

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO

SOMMARIO: 1. I decreti legislativi correttivi ed integrativi della "riforma Cartabia". – 2. Le modifiche in materia di competenza (paragrafi 51, 55 e 56 del *Corso*). – 3. Le modifiche relative all'udienza a trattazione scritta ed a quella mediante collegamenti audiovisivi (paragrafo 120 del *Corso*). – 4. Le modifiche in tema di comunicazioni e notificazioni (paragrafi 128 e 129 del *Corso*). – 5. Le novità in materia di verifiche preliminari (paragrafo 191 del *Corso*). – 6. Ulteriori modifiche al processo di primo grado (paragrafi 184, 186, 192, 194, 197, 205 del *Corso*). – 7. Le modifiche al processo semplificato di cognizione (capitolo diciannovesimo del *Corso*). – 8. Le modifiche al procedimento dinanzi al giudice di pace (capitolo ventiquattresimo del *Corso*). – 9. Le modifiche al rito del lavoro e previdenziale (capitolo venticinquesimo del *Corso*). – 10. Le modifiche alle disposizioni generali e comuni del procedimento speciale per le persone, i minorenni e la famiglia (capitolo ventiseiesimo del *Corso*). – 11. (*Segue*). Le modifiche relative all'attuazione dei provvedimenti (paragrafo 260 del *Corso*). – 12. (*Segue*). Le novità relative alle disposizioni speciali per i procedimenti di "crisi familiare" (paragrafo 262 del *Corso*). – 13. Le modifiche alla disciplina delle impugnazioni in generale (capitolo ventinovesimo del *Corso*). – 14. Novità in materia di giudizio d'appello (capitolo trentesimo del *Corso*). – 15. Novità per il giudizio di Cassazione (capitolo trentaduesimo del *Corso*). – 16. Novità in tema di revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (paragrafo 331 del *Corso*). – 17. Le novità in tema di procedimento per ingiunzione e di procedimento per convalida di sfratto (capitolo trentasettesimo del *Corso*) – 18. Le modifiche inerenti all'informatizzazione del processo esecutivo (capitoli quarantaduesimo e quarantatreesimo del *Corso*). – 19. (*Segue*). Le ulteriori modifiche del processo esecutivo (capitoli quarantaduesimo, quarantatreesimo, quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del *Corso*). –. 20. Le modifiche in materia di mediazione civile e commerciale (paragrafi 463-465 del *Corso*). – 21. Le modifiche alla negoziazione assistita dagli avvocati (paragrafi 467 e 468 del *Corso*). – 22. Le modifiche in materia di consulenza tecnica preventiva (paragrafo 364 del *Corso*).

1. - *I decreti legislativi correttivi ed integrativi della "riforma cartabia"*

L'ottava edizione del *Corso di diritto processuale civile* (il *Corso*) ha tenuto conto della riforma del processo civile introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, emanato in attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206 («*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*»), nota come "Riforma Cartabia".

© Wolters Kluwer Italia

L'art. 1, comma 3, della legge delega n. 206 del 2021 aveva attribuito al Governo la facoltà di adottare disposizioni integrative e correttive della riforma entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, ossia del citato d.lgs. n. 149/2022, entrato in vigore il 18 ottobre 2022, ma le cui disposizioni hanno avuto applicazione, secondo la distinta disciplina transitoria stabilita dal legislatore, tra i mesi di febbraio e giugno del 2023.

L'estensione temporale della norma di delega ha, pertanto, consentito al Governo di adottare due successivi decreti legislativi:

- il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 («Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»), in vigore dal 26 novembre 2024;
- il d.lgs. 27 dicembre 2024, n. 216 («Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita»), in vigore dal 25 gennaio 2025.

La presente Appendice di aggiornamento tiene conto delle principali novità introdotte dai citati decreti legislativi, nonché da altre disposizioni contenute in leggi speciali, modificative sia del codice di procedura civile che di leggi speciali.

Le novità normative saranno illustrate nei paragrafi che seguono, seguendo l'ordine espositivo dell'ottava edizione del *Corso* ed indicando di volta in volta i corrispondenti capitoli e/o paragrafi oggetto di aggiornamento.

2. - *Le modifiche in materia di competenza (paragrafi 51, 55 e 56 del Corso)*

Il d.lgs. correttivo n. 164/2024 è intervenuto sul regime dell'incompetenza del giudice.

Tale disciplina viaggia, come è noto, sul "doppio binario" dell'eccezione di parte e del rilievo officioso. Se, da un lato, il convenuto è onerato, fin dalla comparsa di risposta da depositarsi tempestivamente, di eccepire l'incompetenza per materia, valore e territorio (in quest'ultimo caso indicando contestualmente l'ufficio giudiziario ritenuto competente), dall'altro lato, la legge affida al giudice il potere di rilievo officioso dell'incompetenza relativamente ai c.d. criteri "forti" (materia, valore e territorio inderogabile).

Ebbene, l'art. 38, comma 3, c.p.c., nel testo anteriore al d.lgs. n. 164/2024, prevedeva che il rilievo d'ufficio dell'incompetenza fosse possibile fino alla prima udienza di comparizione e trattazione.

L'attuale formulazione prevede invece che l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c. sono rilevate d'ufficio con il decreto (contenente le verifiche preliminari effettuate dal giudice) previsto dall'articolo 171-*bis* c.p.c. o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-*bis* (ad esempio, nel rito semplificato di cognizione, ove il termine ultimo per i rilievi officiosi è "agganciato" all'udienza di prima comparizione di cui all'art. 281-*duodecies* c.p.c.), non oltre la prima udienza.

In pratica, con la modifica intervenuta nel 2024, il termine per l'esercizio del potere di rilievo officioso dell'incompetenza è stato anticipato alla fase delle verifiche preliminari, anche con la finalità di garantire maggiore celerità nella definizione delle cause proposte ad un giudice incompetente.

La novità va letta in combinato disposto con le modifiche dell'art. 171-*bis* c.p.c. (su cui vedi *infra)*, norma che ora espressamente prevede l'onere per il giudice di sottoporre alle parti tutte le questioni rilevabili d'ufficio (ivi compresa, pertanto, la questione di competenza), al fine di consentire il contraddittorio sulle stesse nelle successive memorie

© Wolters Kluwer Italia

integrative di cui all'art. 171-*ter* c.p.c.

Sempre in materia di competenza, si segnala l'attribuzione al tribunale della competenza per materia in via esclusiva «per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale». Tanto prevede il vigente comma 2 dell'art. 9 c.p.c., come modificato dall'art. 17, comma 1, l. 23 settembre 2025, n. 132 (*Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale*), che ha introdotto nell'ordinamento un quadro di principi e misure specifiche in materia di Intelligenza Artificiale ("IA"), destinato ad affiancare il Regolamento UE 2024/1689 (c.d. *AI Act*).

3. - *Le modifiche relative all'udienza a trattazione scritta ed a quella mediante collegamenti audiovisivi (paragrafo 120 del Corso)*

Con il d.lgs. correttivo n. 164/2024 sono stati più puntualmente regolati alcuni profili dell'udienza c.d. "a trattazione scritta", modello ormai largamente adottato nella prassi come sostitutivo dell'udienza in presenza.

In particolare, è stato modificato il comma 1 dell'art. 127-*ter* c.p.c., con l'inserimento del divieto espresso del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in tutte le ipotesi in cui «la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice».

In pratica, non è possibile ricorrere all'udienza a trattazione scritta in tutte le ipotesi in cui è richiesta la comparizione personale delle parti. Si pensi, ad esempio, all'art. 183 c.p.c., il quale, al comma 1, stabilisce che «all'udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente».

Quanto alle ipotesi in cui la comparizione personale è disposta dal giudice, si pensi, tra gli altri, al caso in cui occorra effettuare l'interrogatorio libero delle parti, ai sensi dell'art. 117 c.p.c.

D'altro canto, il d.lgs. 164/2024 ha esteso la possibilità di disporre il deposito di note scritte anche in sostituzione dell'udienza pubblica di cui all'art. 128 c.p.c., prevedendo in tal caso la possibilità che una delle parti si opponga.

Si rammenta, al riguardo, che – secondo la regola generale, contenuta nell'art. 127-*ter* c.p.c. – ciascuna parte può proporre opposizione avverso il provvedimento che dispone la sostituzione dell'udienza con lo scambio di note scritte entro cinque giorni dalla sua comunicazione; in questo caso, il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile.

Riguardo, invece, all'udienza di discussione ai sensi dell'art. 128 c.p.c., della quale sia stata disposta la sostituzione con il deposito di note scritte, è sufficiente che una delle parti si opponga affinché il provvedimento sia revocato e sia fissata l'udienza pubblica (così dispone il vigente comma 2 dell'art. 127-*ter* c.p.c., modificato dal d.lgs. n. 164/2024).

Va, altresì, segnalata la modifica dell'ultimo comma dell'art. 127-*ter* c.p.c., nel quale il d.lgs. n. 164/2024 ha introdotto la previsione secondo la quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle note scritte si considera letto in udienza: ciò, evidentemente, al fine di risolvere il problema dell'inconciliabilità pratica della sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note scritte, nei casi in cui la legge richiede la lettura del dispositivo in udienza (si pensi all'ipotesi della decisione a seguito di trattazione orale davanti al giudice monocratico, prevista dall'art. 281-*sexies* c.p.c.), con la possibilità per le parti di depositare le dette note fino al giorno dell'udienza medesima.

Infine, il d.lgs. correttivo n. 164/2024 è intervenuto sulla disciplina dell'udienza con collegamenti audiovisivi o a distanza, modificando l'art. 196-*duodecies* disp. att. c.p.c. e prevedendo che, in presenza di gravi motivi, il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi. La nuova previsione richiede

© Wolters Kluwer Italia

l'attestazione dei difensori che le parti siano state rese edotte della necessità di rispettare le disposizioni previste dall'art. 196-*duodecies*, e che siano in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.

4. - *Le modifiche in tema di comunicazioni e notificazioni (paragrafi 128 e 129 del Corso)*

Il d.lgs. n. 164/2024 è intervenuto sull'art. 136 c.p.c. in materia di comunicazioni previste dalla legge (aventi per lo più ad oggetto i provvedimenti del giudice), eliminando la vetusta previsione del "biglietto di cancelleria", e prevedendo, quale regola generale, che la comunicazione debba avvenire mediante posta elettronica certificata.

Il nuovo art. 136 c.p.c. stabilisce, inoltre, che, se la legge non dispone diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita a mezzo PEC (oppure, se eseguita in tale forma, non ha esito positivo), occorre distinguere due ipotesi: *i*) se ciò dipende da causa non imputabile al destinatario, la comunicazione è trasmessa all'ufficiale giudiziario, che procede alla notifica; *ii*) se ciò dipende da causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'art. 149-*bis*, comma 3, c.p.c.

Passando alle modifiche in tema di notificazioni, occorre soffermarsi sugli interventi, ad opera del d.lgs. n. 164/2024, sull'art. 149-*bis* c.p.c. («*Notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario*») e sull'art. 3-*ter* della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (che regola la notificazione eseguita dagli avvocati).

È stata, anzitutto, superata una problematica di coordinamento relativa al momento perfezionativo della notificazione telematica eseguita dall'ufficiale giudiziario.

In proposito, il previgente comma 3 dell'art. 149-*bis* c.p.c. prevedeva che tale forma di notifica si perfezionasse «nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata del destinatario», senza prendere in considerazione la circostanza che, al pari di quanto si verifica nelle notifiche secondo le forme tradizionali, anche nella notifica telematica eseguita dall'ufficiale giudiziario quest'ultimo possa eseguire la notifica in un momento successivo a quello in cui la notifica viene richiesta.

Pertanto, è stato esteso a tale ultima fattispecie il principio di scissione del momento perfezionativo della notificazione (v. il paragrafo 131 del *Corso*), prevedendo che «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato».

Ulteriori modifiche assecondano l'esigenza di precisare la disciplina da applicarsi nel caso in cui la notifica telematica eseguita dall'avvocato (nonché quella telematica eseguita dall'ufficiale giudiziario, che, come precisato nel paragrafo 130 del *Corso*, rappresenta oggi la modalità ordinaria con cui l'ufficiale giudiziario è tenuto ad eseguire la notificazione, nei casi egli sia di ciò officiato e sempre che ne ricorrano i presupposti) non possa essere effettuata per causa imputabile al destinatario.

La novellata disciplina sancisce che, se la notifica telematica compiuta dall'avvocato non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale; in tal caso, la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

© Wolters Kluwer Italia

Il medesimo meccanismo (inerente sia al modo che al termine di perfezionamento della notificazione) opera altresì per la notifica telematica eseguita dall'ufficiale giudiziario, se essa non possa essere eseguita o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario (cfr. il nuovo ultimo comma dell'art. 149-*bis* c.p.c.).

Di contro, se la notificazione telematica non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, mentre l'avvocato può scegliere se eseguirla a mezzo del servizio postale ai sensi della l. n. 53/1994, ovvero se avvalersi dell'ufficiale giudiziario ai sensi degli artt. 137 ss. c.p.c. (essendo, in questo caso, l'ufficiale giudiziario tenuto a dichiarare che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi, ovvero che la notificazione a mezzo PEC non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata), diversamente, l'ufficiale giudiziario (al ricorrere della medesima circostanza) deve compiere la notifica mediante le forme "tradizionali".

5. - *Le novità in materia di verifiche preliminari (paragrafo 191 del Corso)*

Il d.lgs. n. 164/2024 ha apportato significative modifiche alla disciplina delle verifiche preliminari.

Come è noto, ai sensi dell'art. 171-*bis* c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149/2022, scaduto il termine di cui all'art. 166 c.p.c. per la costituzione del convenuto, il giudice designato, entro i successivi quindici giorni, è chiamato ad effettuare le verifiche preliminari, cioè a compiere d'ufficio una specifica attività diretta al controllo ed alla pronuncia, con decreto, di importanti provvedimenti destinati ad incidere sul successivo svolgimento del processo.

Ebbene, a seguito delle modifiche apportate alla norma, il giudice ha l'obbligo di compiere le verifiche preliminari relative:

a. alla regolarità del contraddittorio, a seguito della quale egli pronuncia, quando occorre, i provvedimenti previsti dagli artt. 102, secondo comma (ordine di integrazione del contraddittorio in favore del litisconsorte necessario pretermesso), nonché dall'art. 107 c.p.c. (chiamata in causa del terzo *iussu judicis*);

b. all'eventuale nullità della citazione, all'esito della quale il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dall'art. 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, c.p.c.;

c. all'eventuale nullità della notificazione dell'atto di citazione, all'esito della quale pronuncia l'ordine di rinnovazione di cui all'art. 291 c.p.c. Per il caso in cui il convenuto, pur ritualmente citato in giudizio, non sia costituito, il giudice deve dichiararne la contumacia, in applicazione dell'art. 171 c.p.c., comma 4 (come riformato dal decreto correttivo), il quale stabilisce, per l'appunto, che la parte che non si costituisce entro il termine di cui all'art. 166 è dichiarata contumace dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-*bis*, fatta salva la disposizione dell'art. 291;

d. alla regolarità della costituzione delle parti. Quando rileva la mancanza della procura al difensore oppure un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, che ne determina la nullità, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l'assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa, fermo restando che l'osservanza del termine sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione;

e. all'autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, richiesta dal convenuto nella comparsa di risposta tempestivamente depositata.

Nel caso in cui debba pronunciare uno dei provvedimenti sopra richiamati, il giudice fissa contestualmente una nuova udienza di comparizione delle parti e, almeno cinquantacinque giorni prima di tale nuova udienza, effettua ulteriori verifiche preliminari, aventi ad oggetto:

© Wolters Kluwer Italia

f. l'ottemperanza delle parti a quanto da lui disposto con il provvedimento emanato *ex* art. 171-*bis*, secondo comma, c.p.c., con ogni conseguenza anche sulla stessa prosecuzione del giudizio. Si pensi, ad esempio, all'ordine di integrazione del contraddittorio *ex* art. 102 c.p.c., il cui mancato assolvimento conduce all'estinzione del processo;

g. l'insussistenza di ulteriori fattispecie che impongano un nuovo differimento della prima udienza: ciò accade, ad esempio, se il terzo chiamato in causa in sede di costituzione tempestiva abbia formulato a sua volta istanza di chiamata in causa di terzo. A questo riguardo, il decreto correttivo n. 164/2024 ha introdotto nell'art. 171-*bis* il richiamo all'art. 271 c.p.c., anche esso contestualmente modificato («Al terzo si applicano, con riferimento all'udienza per la quale è citato, le disposizioni degli articoli 166, 167, primo comma e 171 *ter*. Se intende chiamare a sua volta in causa un terzo, deve farne dichiarazione a pena di decadenza nella comparsa di risposta ed essere poi autorizzato dal giudice ai sensi degli articoli 171 *bis*, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo»).

Si rileva, inoltre, che le modifiche del 2024 non hanno tenuto conto fino in fondo di un'importante sentenza interpretativa di rigetto della Corte Costituzionale (sentenza 3 giugno 2024, n. 96), resa con riferimento alla versione originaria della norma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022.

Il giudice delle leggi aveva affermato che, in ossequio al principio del contraddittorio, la norma dovesse essere così "integrata": *i*) il giudice, in occasione delle verifiche preliminari di cui all'art. 171-*bis* c.p.c., può apprezzare la necessità, in concreto, che le parti interloquiscano in ordine all'oggetto del decreto che egli è chiamato ad adottare prima dell'udienza di comparizione, fissando sul punto un'udienza *ad hoc*; *ii*) ove sia la parte a richiedere un'udienza anticipata, affinché si effettui il contraddittorio su una questione preliminare di rito, rilevata d'ufficio dal giudice stesso e decisa col decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari, l'ordinanza adottata nell'udienza di prima comparizione non potrà comportare preclusioni o decadenze per la parte stessa ove questa, in ipotesi, non abbia posto in essere quell'attività processuale prescritta con il decreto, confidando nella possibilità di prospettare le proprie ragioni al giudice in sede di anticipato contraddittorio tra le parti.

Ebbene, la riforma del 2024 non prevede il potere del giudice di fissare un'udienza preliminare *ad hoc* per sentire le parti sulle questioni pregiudiziali oggetto delle verifiche preliminari, neppure su quelle rilevate d'ufficio, tacendo altresì sulle conseguenze processuali della mancata ottemperanza agli ordini contenuti nel decreto ad opera delle parti che legittimamente potevano confidare nella possibilità di esporre al giudice, in contraddittorio, le proprie ragioni.

Veniamo ora all'ipotesi in cui non sia necessario emanare alcuno dei provvedimenti indicati al secondo comma dell'art. 171-*bis* c.p.c.

In tal caso il giudice potrà confermare o differire fino ad un massimo di quarantacinque giorni la data dell'udienza di comparizione delle parti, indicando le questioni rilevabili d'ufficio, anche relativamente alle stesse condizioni di procedibilità della domanda, di cui ritiene opportuna la trattazione e che le parti potranno affrontare nelle successive memorie integrative previste dall'art. 171-*ter*.

Sono, a questi fini, da intendersi come questioni rilevabili d'ufficio, delle quali il giudice potrebbe segnalare alle parti l'opportunità della trattazione, quelle aventi ad oggetto il difetto di giurisdizione, o anche il difetto di una delle condizioni dell'azione (interesse ad agire, capacità di agire, legittimazione ad agire).

Sempre in sede di verifiche preliminari, il giudice è poi tenuto a valutare la possibile prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato.

Ai sensi del nuovo comma 4 dell'art. 171-*bis*, c.p.c., il giudice, se ritiene sussistenti i presupposti per procedere con le forme del processo semplificato (sul punto v. *infra*) in relazione a tutte le domande proposte, deve disporre fin da questo momento (e non più attendendo l'udienza di trattazione, come prevedeva l'art. 183-*bis* c.p.c., abrogato dal d.lgs.

© Wolters Kluwer Italia

n. 164/2024) il mutamento del rito, fissando l'udienza di cui all'art. 281-*duodecies*, c.p.c., nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.

Per finire, la riformata disciplina delle verifiche preliminari, di cui al nuovo art. 171-*bis* c.p.c., si chiude con una previsione espressa di raccordo con la successiva fase di fissazione del *thema decidendum* e del *thema probandum*, a cui sono destinate le successive memorie integrative previste dall'art. 171 *ter* c.p.c.

Infatti, il nuovo comma 5 dell'art. 171-*bis* c.p.c. prevede che i termini per il deposito di tali memorie decorrono a partire dalla pronuncia del decreto di conferma (o di differimento) della prima udienza di comparizione indicata in citazione, ovvero del decreto di conferma (o di differimento) della data della nuova udienza fissata all'esito dell'adozione di uno dei provvedimenti di cui al secondo comma dell'art. 171-*bis*, c.p.c., di cui sopra si è detto.

In pratica, finché non interviene il provvedimento di conferma, non decorre per le parti alcun termine per il deposito delle memorie integrative.

6. - *Ulteriori modifiche al processo di primo grado (paragrafi 184, 186, 192, 194, 197, 205 del Corso).*

Ulteriori novità relative alla fase introduttiva del giudizio di cognizione ordinaria hanno ad oggetto:

a. la modifica dell'art. 163, terzo comma, n. 2, c.p.c., riguardo al contenuto dell'atto di citazione (v. il paragrafo 184 del *Corso*). Si prevede ora che nell'atto di citazione l'attore debba indicare, oltre agli altri elementi già in precedenza richiesti dalla norma, anche l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano e li assistono;

b. il coordinamento della disciplina dell'eventuale anticipazione dell'udienza con la riformata struttura della fase preparatoria, modificando l'art. 163-*bis* c.p.c. relativo al termine per comparire (v. il paragrafo 184 del *Corso*). La norma ora stabilisce che, nel caso in cui il convenuto richieda l'anticipazione dell'udienza di comparizione, il presidente provvede con decreto da comunicarsi all'attore almeno novanta giorni prima della (nuova) udienza e che, in questo caso, i termini di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. decorrono avuto riguardo alla data dell'udienza così fissata;

c. l'abrogazione della nota di iscrizione a ruolo (v. il paragrafo 186 del *Corso*), con la finalità di semplificazione degli adempimenti connessi alla costituzione dell'attore;

d. il *restyling* del fascicolo informatico d'ufficio (v. il paragrafo 186 del *Corso*). Il novellato art. 168, comma 2, c.p.c. sostituisce la previgente disposizione (secondo la quale «il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio, nel quale inserisce la nota d'iscrizione a ruolo, copia dell'atto di citazione delle comparse e delle memorie in carta non bollata e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e la copia del dispositivo delle sentenze») con l'attuale e più snella previsione, secondo cui «il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate»;

e. il contenuto della seconda memoria integrativa di cui all'art. 171-*ter* c.p.c. (v. il paragrafo 192 del *Corso*), inserendo – con riguardo alla possibilità di formulare con tale memoria nuove eccezioni di carattere "conseguenziale" – il riferimento, oltre che alle domande nuove (già presente nella precedente versione), anche alle nuove eccezioni conseguenziali alle eccezioni che le altre parti potrebbero aver proposto nella prima memoria. In sostanza, è stato chiarito che la facoltà di proporre nuove eccezioni conseguenziali non è limitata all'ipotesi delle domande nuove formulate dalle controparti;

© Wolters Kluwer Italia

f. il calendario delle udienze (v. il paragrafo 194 del *Corso*), arricchito dell'indicazione – oltre a quanto già previsto dall'art. 81-*bis* disp. att. c.p.c. – dell'udienza di rimessione della causa in decisione (nuovo comma 4 dell'art. 183 c.p.c.);

g. l'ordinanza sommaria di accoglimento della domanda, di cui all'art. 183-*ter* c.p.c. (v. il paragrafo 197 del *Corso*), che, nei casi in cui definisce il giudizio, è ora utilizzabile come titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

7. - *Le modifiche al processo semplificato di cognizione (capitolo diciannovesimo del Corso)*

Il d.lgs. correttivo n. 164/2024 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del rito semplificato di cognizione, introdotto dalla Riforma Cartabia agli artt. 281-*decies* e seguenti c.p.c.

In primo luogo, è stato ampliato l'ambito applicativo del rito semplificato, consentendo, da un lato, all'attore di scegliere tale rito per tutte le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica, anche in assenza degli specifici presupposti sanciti al primo comma dell'art. 281-*decies* c.p.c. (che, come è noto, ricorrono quando i fatti di causa non sono controversi, se la domanda, o le domande, sono fondate su una prova documentale o sono di pronta soluzione, e se la decisione della causa richiede un'istruttoria non complessa: v. il paragrafo 205 del *Corso*).

Dall'altro lato, è stata prevista l'applicabilità del rito semplificato alle opposizioni esecutive regolate dagli artt. 615 ss. c.p.c. (paragrafo 443 del *Corso*) ed al giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 645 c.p.c. (paragrafo 350 del *Corso*).

Il decreto correttivo è altresì intervenuto sul contenuto dell'atto introduttivo del rito semplificato (v. il paragrafo 206 del *Corso*), eliminando il generico rinvio al n. 7 dell'art. 163 c.p.c. (che contiene la previsione dell'avvertimento al convenuto in relazione alle decadenze proprie del rito ordinario), e rimodellando il primo comma dell'art. 281-*undecies* c.p.c., il quale ora prevede che «la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

Il profilo innovativo riguarda, dunque, l'avvertimento inerente alle decadenze in cui può incorrere il convenuto nel caso in cui non si costituisca entro il termine di cui al secondo comma dell'art. 281-*undecies* c.p.c., e cioè almeno dieci giorni prima dell'udienza. Va, d'altra parte, ricordato che le decadenze correlate alla tardiva costituzione sono le medesime previste per il rito ordinario (impossibilità di proporre domande riconvenzionali, di sollevare eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio, di chiamare in causa un terzo).

Passando alla fase della trattazione (v. il paragrafo 207 del *Corso*), va segnalata la modifica del comma 3 dell'art. 281-*duodecies* c.p.c., che ha posto rimedio ad un'omissione rinvenibile nella precedente formulazione della norma. Ci si riferisce alle difese c.d. "consequenziali", in relazione alle quali il decreto correttivo del 2024 ha previsto che esse debbano essere svolte, a pena di decadenza, all'udienza di prima comparizione. Per la precisione, la norma originariamente faceva riferimento alle sole eccezioni conseguenziali, mentre ora è previsto che «a pena di decadenza, le parti possono proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti».

Rilevante è altresì la nuova previsione relativa allo sviluppo del *thema decidendum e*

© Wolters Kluwer Italia

del thema probandum attraverso una “appendice scritta”.

La precedente versione del comma 4 dell’art. 281-*duodecies* c.p.c. stabiliva che «se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria».

A seguito del decreto correttivo n. 164/2024, la norma prevede oggi che: «Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede alle parti un termine perentorio non superiore a venti giorni per precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni, per indicare i mezzi di prova e produrre documenti, e un ulteriore termine non superiore a dieci giorni per replicare e dedurre prova contraria».

In sostanza, in caso di richiesta della parte, la concessione dei termini in questione è obbligatoria, quando l’esigenza sorge dalle difese di controparte ed a prescindere dall’ulteriore ricorrenza di un giustificato motivo (rimessa alla valutazione discrezionale del giudice). Si pensi alla necessità di replicare a specifiche domande o eccezioni, ovvero alla necessità di dedurre nuove prove in correlazione alle allegazioni avversarie.

Occorre, infine, riferire degli interventi correttivi relativi alla fase decisoria del rito semplificato, sia dinanzi al tribunale in composizione monocratica che davanti a quello in composizione collegiale (v. il paragrafo 208 del *Corso*).

Per la prima ipotesi, l’art. 281-*terdecies*, comma 1, c.p.c., prevede oggi che la decisione avvenga sempre a seguito di discussione orale, secondo il modello dell’art. 281-*sexies* c.p.c.

Per la seconda ipotesi, il decreto correttivo n. 164/2024 ha previsto che «l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio», e che la sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni.

Potrebbe, peraltro, accadere che una delle parti richieda la discussione dinanzi al collegio: in tal caso, sarà applicato il modello della fase decisoria di cui all’art. 275-*bis* c.p.c.

8. - *Le modifiche al procedimento dinanzi al giudice di pace (capitolo ventiquattresimo del Corso)*

Con la Riforma Cartabia il giudizio dinanzi al giudice di pace è stato disciplinato prendendo a modello di riferimento il rito semplificato.

Il d.lgs. n. 164/2024 è intervenuto anche sul procedimento davanti al giudice di pace, introducendovi alcune modifiche di portata per lo più chiarificatrice.

Quanto alla fase introduttiva del giudizio in questione (v. il paragrafo 234 del *Corso*), si segnalano:

a. la modifica del contenuto del decreto di fissazione dell’udienza dopo il deposito del ricorso. In particolare, in corrispondenza con quanto previsto per il rito semplificato dal comma 1 dell’art. 281-*undecies* c.p.c, l’art. 318, comma 2, c.p.c. prevede oggi che il giudice di pace col citato decreto il giudice informi il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-*undecies*, commi 3 e 4, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. In sostanza il convenuto è avvertito che, in caso di costituzione tardiva, decadrà dalla facoltà di proporre le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio, nonché di chiamare in causa un terzo;

b. la modifica del comma 1 dell’art. 319 c.p.c., che, nella precedente versione introdotta dalla Riforma Cartabia, suscitava alcuni dubbi sui tempi di costituzione dell’attore, ovvero se quest’ultimo dovesse costituirsi depositando il ricorso prima o dopo la notificazione al convenuto, nonché sulle modalità di costituzione quando la domanda fosse stata avanzata in

© Wolters Kluwer Italia

forma orale. Nell'attuale formulazione viene chiarito che l'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, comma 2, e, quando occorre, la procura, e che il convenuto si costituisce con le modalità del rito semplificato, depositando la comparsa e, quando occorre, la procura;

c. l'adeguamento alle regole del processo civile telematico dell'onere di elezione di domicilio per la parte che sta in giudizio personalmente. A seguito della modifica, l'art. 319, comma 2, c.p.c., prevede infatti che: «Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale».

Riguardo alla fase decisoria del giudizio davanti al giudice di pace (v. ancora il paragrafo 234 del *Corso*), si segnala un ulteriore intervento a chiarimento della precedente disciplina.

Invero, l'art. 321 c.p.c., se da un lato rinviava al modello della decisione a seguito di trattazione orale di cui all'art. 281-*sexies* c.p.c. (v. il paragrafo 203 del *Corso*), dall'altro lato prevedeva, al comma 2, in maniera un po' contraddittoria, che il deposito della sentenza sarebbe dovuto avvenire nel termine di quindici giorni dalla discussione.

Il decreto correttivo n. 164/2024 è intervenuto abrogando tale ultima disposizione, e limando in tale maniera il contenuto dell'art. 321 c.p.c., il quale ora stabilisce che il giudice di pace, quando ritiene matura la causa per la decisione, procede ai sensi dell'articolo 281-*sexies* c.p.c., ma, se non dà lettura della sentenza in udienza, la deposita entro quindici giorni dalla discussione.

9. - *Le modifiche al rito del lavoro e previdenziale (capitolo venticinquesimo del Corso)*

Il d.lgs. correttivo n. 164/2024 ha adeguato le norme del processo del lavoro alle regole generali del processo civile telematico (v. il capitolo tredicesimo del *Corso*).

Sono stati anzitutto espunti dal codice i riferimenti ad attività che, nel previgente sistema, si svolgevano in modalità "analogica" (e non "digitale"), ovvero richiedevano il compimento "fisico" dell'attività processuale.

È stato perciò soppresso il riferimento al deposito "fisico" di atti e documenti "presso la cancelleria" del giudice adìto, trattandosi di adempimento oggi sostituito in via generale dal deposito telematico (v. i novellati artt. 415, comma 1, 416, n. 2, 420, comma 6, 420-*bis*, comma 3, 426, comma 1, 436, comma 2, e 445-*bis*, comma 4, c.p.c.).

Allo stesso tempo, sono stati introdotti nuovi requisiti di "contenuto-forma" del ricorso introduttivo del processo del lavoro (v. il paragrafo 240 del *Corso*), i quali hanno per lo più uniformato tale atto alla citazione *ex* art. 163 c.p.c.

Precisamente, all'art. 414 c.p.c. («*Forma della domanda*»), il n. 2) del comma 1 è stato sostituito da una nuova disposizione che, a differenza di quella previgente:

a. con riferimento ai dati identificativi del ricorrente e del suo difensore (e, per quanto di ragione, del convenuto e del suo difensore), ha previsto l'indicazione del codice fiscale, ovviando alla precedente lacuna testuale, ed ha eliminato il «domicilio eletto dal ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito». Indicazione, quest'ultima, oggi non più necessaria perché, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., se la parte si costituisce a mezzo del proprio difensore, tutte le comunicazioni e notificazioni si fanno al domicilio digitale del procuratore costituito; se, invece, la parte si costituisce personalmente, le comunicazioni e notificazioni si fanno nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto soltanto in via residuale, vale a dire solo «in mancanza» di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato;

b. con riferimento ai dati identificativi del convenuto, ha aggiunto «l'indirizzo di posta

© Wolters Kluwer Italia

elettronica certificata risultante da pubblici elenchi», simmetricamente alla modifica operata dal decreto correttivo all'art. 163, comma 3, n. 2), in relazione all'atto di citazione (cfr. *supra*).

È bene precisare che la parte la quale, nelle ipotesi in cui la legge lo consente, decida di costituirsi personalmente in giudizio senza avvalersi della difesa tecnica, non ha l'obbligo, ma solo la facoltà di dotarsi di un domicilio digitale (ossia di un indirizzo PEC inserito in un pubblico elenco).

Per tale ragione, il d.lgs. n. 164/2024 ha modificato sul punto l'art. 417 c.p.c. («*Costituzione e difesa personale delle parti*»), stabilendo al comma 2, che la parte che sta in giudizio personalmente può altresì «indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale», al fine di ricevere presso il domicilio digitale (e non presso il domicilio fisico) tutte le comunicazioni e notificazioni relative al processo.

Similmente, il decreto correttivo è altresì intervenuto anche sulla disciplina del ricorso introduttivo dell'appello, di cui all'art. 434 c.p.c. (v. il paragrafo 243 del *Corso*), che deve essere oggi strutturato alla stregua dell'atto di citazione introduttivo dell'appello ordinario, regolato dall'art. 342 c.p.c. (cfr. il paragrafo 291 del *Corso*).

In ultimo, occorre evidenziare che il d.l. 8 agosto 2025, n. 117 (recante *Misure urgenti in materia di giustizia*), convertito con modificazioni in l. 3 ottobre 2025, n. 148, è intervenuto sull'art. 445-*bis* c.p.c., che disciplina l'accertamento tecnico preventivo obbligatorio nelle controversie in materia di invalidità pensionabile (v. il paragrafo 246 del *Corso*).

La modifica ha sostituito il comma 4 della norma, prevedendo che il conferimento dell'incarico al consulente tecnico d'ufficio o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo, determini la sospensione del procedimento fino alla scadenza del termine per il deposito della consulenza, ma senza impedire l'espletamento della stessa. Il deposito della CTU è comunicato dalla cancelleria alle parti, le quali, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione, se intendono contestare le conclusioni del consulente, devono depositare la relativa dichiarazione.

10. - *Le modifiche alle disposizioni generali e comuni del procedimento speciale per le persone, i minorenni e la famiglia (capitolo ventiseiesimo del Corso)*

Numerose sono le innovazioni portate dal d.lgs. n. 164/2024 al procedimento speciale per le persone, i minorenni e la famiglia.

Limitandoci nella presente sede a dare conto delle novità più importanti, è opportuno richiamare, anzitutto, quelle inerenti alle disposizioni generali sul procedimento unitario.

Dal punto di vista sistematico, il rito all'esame è un processo a cognizione piena: si tratta di un nuovo modello di processo (seppur "speciale") finalizzato alla tutela di diritti soggettivi, in quanto tale destinato a concludersi con un provvedimento idoneo al giudicato sostanziale (v. il paragrafo 249 del *Corso*).

Il novellato art. 473-*bis*, comma 1, c.p.c. definisce con maggiore nettezza il perimetro delle cause assoggettate al rito unificato, prevedendo, da un lato, che quest'ultimo trova applicazione – oltre che ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni ed alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni – anche alle domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari; e, dall'altro lato, che da esso sono esclusi – oltre che i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – anche i procedimenti di scioglimento della comunione legale.

© Wolters Kluwer Italia

L'impianto normativo originario introdotto dalla Riforma Cartabia non contemplava, tra le disposizioni generali, una norma sul mutamento di rito.

Il decreto correttivo ha ovviato a tale mancanza, prevedendo, sempre nel corpo dell'art. 473-*bis* c.p.c. (commi 3-5), che, quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal comma 1 è promosso in forme diverse da quelle del rito unificato, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di comparizione delle parti, assegnando a queste ultime i termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti difensivi.

All'inverso, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal rito unificato riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal comma 1, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito, dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.

In entrambe le ipotesi, i provvedimenti di mutamento del rito sono pronunziati non oltre la prima udienza.

Applicando, poi, il principio c.d. "di equivalenza", il decreto correttivo n. 1164/2024 ha stabilito che, se un procedimento viene erroneamente introdotto non nelle forme del rito unico, bensì secondo il rito a cognizione ordinaria, o, viceversa, viene introdotto col rito unico un processo da regolarsi secondo le norme del rito ordinario, gli effetti sostanziali e processuali della domanda giudiziale si producono secondo le regole dettate in relazione all'atto introduttivo originario, ancorché errato (cfr. il novellato art. 473-*bis*, ultimo comma, c.p.c.).

Passando al procedimento, il decreto correttivo è intervenuto sul regime della fase introduttiva (cfr. il paragrafo 255 del *Corso*), attribuendo al giudice, che accerti la sussistenza di «ragioni d'urgenza», il potere di abbreviare fino alla metà i termini previsti all'art. 473-*bis*.14 c.p.c. (v. l'attuale ultimo comma dell'art. 473-*bis*.14 c.p.c.), vale a dire di tutti i termini per le attività che l'attore deve svolgere dal deposito del ricorso introduttivo alla notifica al convenuto del ricorso e del correlato decreto di fissazione dell'udienza, nonché dei termini previsti per lo svolgimento delle attività di parte nella fase di trattazione scritta anteriore alla prima udienza, segnatamente le ulteriori difese esercitabili dalle parti ai sensi dell'art. 473-*bis*.17 c.p.c. (cfr. il paragrafo 256 del *Corso*).

Nel medesimo contesto, una ulteriore specificazione ha interessato il regime delle nuove domande e dei nuovi mezzi di prova formulabili a seguito delle ulteriori difese di cui al predetto art. 473-*bis*.17 c.p.c.

Nell'art. 473-*bis*.19 c.p.c. è stato, infatti, precisato (comma 1) che, oltre alle decadenze di cui agli artt. 473-*bis*.14 e 473-*bis*.17 c.p.c. (in relazione, rispettivamente, alle difese introduttive del convenuto ed alle ulteriori successive difese delle parti), anche le decadenze relative alle attività del convenuto, previste all'art. 473-*bis*.16 c.p.c., riguardano solo le domande aventi ad oggetto diritti disponibili, e non quelle inerenti a diritti indisponibili.

Altre modifiche hanno riguardato l'istituto dei provvedimenti (cautelari) indifferibili, di cui all'art. 473-*bis*.15 c.p.c. (cfr. il paragrafo 257 del *Corso*), per un verso puntualizzando (comma 1) che il giudice che decide *inaudita altera parte* deve fissare l'udienza per il contraddittorio delle parti (cioè quella deputata a confermare, modificare o revocare il decreto medesimo) «davanti a sé» (in pratica, l'udienza per la conferma, revoca o modifica dei provvedimenti in questione avviene davanti allo stesso giudice persona fisica che li ha emessi); e, per altro verso, chiarendo, nella stessa norma (v. il nuovo comma 2), che l'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti indifferibili adottati ai sensi del comma 1, è reclamabile solo unitamente all'ordinanza sui provvedimenti temporanei ed urgenti prevista all'art. 473-*bis*.22 c.p.c. (*id est* l'ordinanza con cui il giudice, a valle dell'udienza di comparizione delle parti, dà «i provvedimenti temporanei ed urgenti che ritiene opportuni nell'interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli»: v. il paragrafo 257 del *Corso*).

© Wolters Kluwer Italia

A completare il quadro delle novità in materia vi è da segnalare l'intervento attuato sul reclamo dei provvedimenti temporanei ed urgenti (v. ancora il paragrafo 257 del *Corso*).

La formulazione dell'art. 473-*bis*.24 c.p.c. è stata, infatti, migliorata nell'intento di chiarire che tanto i provvedimenti temporanei e urgenti pronunziati all'esito della prima udienza, quanto i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, sono contestabili col mezzo del reclamo, precisandosi altresì che lo stesso si propone, in tutti e tre i casi, con ricorso alla corte d'appello.

Sono, infine, da segnalare le novità introdotte in materia di provvedimenti temporanei ed urgenti in grado d'appello (v. ancora il paragrafo 259 del *Corso*).

Il decreto correttivo n. 164/2024 ha, infatti, ampliato la previsione secondo cui anche i provvedimenti suddetti emessi nel corso del giudizio di appello sono reclamabili, al pari di quelli emessi in primo grado, precisando (al comma 4 dell'art. 473-*bis*.34 c.p.c.) che il reclamo previsto all'art. 473-*bis*.24 c.p.c. si propone alla stessa corte d'appello, che decide in diversa composizione. Se però non è possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte d'appello più vicina, scelta sulla base del criterio della distanza chilometrica ferroviaria (o, se del caso, marittima) tra i capoluoghi dei distretti.

11. - *(Segue). Le modifiche relative all'attuazione dei provvedimenti (paragrafo 260 del Corso)*

Il decreto correttivo n. 164/2024 ha modificato gli artt. 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 c.p.c.

All'art. 473-*bis*.38 c.p.c., disciplinante l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento dei minori e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, il decreto correttivo:

a. ha chiarito che «giudice del procedimento in corso» – che è il giudice competente ad adottare i provvedimenti opportuni e, nel caso in esame, è il giudice competente ad attuare i provvedimenti suddetti – è non solo il giudice del giudizio all'esito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualsiasi procedimento avente ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale;

b. ha previsto, all'ultimo comma, un termine (espressamente qualificato perentorio) per proporre opposizione (nelle forme dell'art. 473-*bis*.12 c.p.c.) avverso l'ordinanza emessa dal giudice in fase di attuazione, fissandolo in dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza, ovvero dalla comunicazione o notificazione se anteriore.

Al successivo art. 473-*bis*.39 c.p.c., norma dedicata ai provvedimenti in caso di inadempimenti o violazioni, il decreto correttivo ha apportato modifiche volte a chiarire le regole del procedimento preordinato all'emanazione di tali misure attuative: per un verso, precisando che esse sono emesse dal «giudice del procedimento in corso»; per altro verso, specificando che, ove non sia pendente alcun procedimento, «la domanda si propone nelle forme dell'art. 473-*bis*.12 c.p.c.» (ossia con ricorso, contenente i requisiti di contenuto-forma del ricorso introduttivo del procedimento unico di primo grado).

12. - *(Segue). Le novità relative alle disposizioni speciali per i procedimenti di "crisi familiare" (paragrafo 262 del Corso)*

Il *corpus* normativo in materia di crisi familiare (la Sezione II del Capo III del Titolo IV-*bis* del libro secondo del c.p.c., dedicato ai procedimenti di crisi familiare), introdotto

© Wolters Kluwer Italia

dalla Riforma Cartabia, ha dato origine a diverse questioni interpretative, specie con riguardo al cumulo, nello stesso processo, della domanda di separazione e di quella di divorzio, tuttora previsto, all'art. 473-*bis*.49 c.p.c., con riferimento esplicito al solo giudizio contenzioso, e non anche in ipotesi di separazione e divorzio consensuali.

Come si è detto nel *Corso*, all'indomani della Riforma Cartabia, la questione è stata quasi subito sottoposta all'esame della Corte di Cassazione, che – decidendo in sede di rinvio pregiudiziale *ex* art. 363-*bis* c.p.c. – ha ammesso il cumulo anche nell'àmbito dei giudizi non contenziosi di crisi familiare, enunciando, sul punto, il seguente principio di diritto: «In tema di crisi familiare, nell'ambito del procedimento di cui all'art.473-*bis*.51 c.p.c., è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio» (cfr. Cass. 16 ottobre 2023, n. 28727).

In tema, il decreto correttivo n. 164/2024 ha regolato un ulteriore aspetto del pari non toccato dalle originarie disposizioni sul rito unico.

Si tratta della domanda di risarcimento per danno "endofamiliare" ai figli o ad un componente della coppia, cagionato per effetto della violazione dei doveri familiari. Il dubbio ha riguardato, nello specifico, la possibilità di proporre tale domanda in sede di separazione e divorzio, a causa della diversità del rito (rito a cognizione ordinaria per la domanda risarcitoria, rito unitario per le domande di separazione e divorzio, in via di principio non cumulabili per assenza di una connessione forte).

Ebbene, il decreto correttivo n. 164/2024 ha superato la questione, modificando l'art. 473-*bis*, comma 1, c.p.c., il quale oggi prevede che «Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente».

Tale norma, assoggettando le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari al rito unitario, al pari delle altre ivi indicate, ha quindi eliminato l'ostacolo principale al cumulo con le domande di separazione e di divorzio.

Tra le ulteriori novità introdotte dal decreto correttivo, si segnalano, infine, quelle contenute negli artt. 473-*bis*.47 e 473-*bis*.48 c.p.c.

L'art. 473-*bis*.47 c.p.c. (norma relativa alla competenza) è stato modificato introducendo il riferimento al «domicilio» delle parti, quale ulteriore criterio identificativo della competenza per territorio; e trasponendo in esso la previsione già contenuta nell'art. 5, comma 5, l. n. 898/1970, secondo cui «Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci» (ciò, al fine di rendere applicabile la regola non più solo ai procedimenti di separazione e divorzio, ma anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati o parti di un'unione civile).

L'art. 473-*bis*.48 c.p.c. ha differenziato gli obblighi di allegazione documentale previsti nei giudizi familiari contenziosi da quelli stabiliti nei procedimenti su ricorso congiunto dei coniugi. A tale proposito, il decreto correttivo ha specificato che la documentazione prescritta all'art. 473-*bis*.12, comma 3, c.p.c. nei procedimenti relativi a minori (*id est*: il «piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute»), richiesta, di norma, anche nei procedimenti di crisi familiare, non va allegata nei casi di cui all'art. 473-*bis*.51 c.p.c. (vale a dire, nei procedimenti su domanda congiunta), nei quali occorre, invece, adempiere unicamente agli oneri di allegazione ivi previsti.

© Wolters Kluwer Italia

13. - *Le modifiche alla disciplina delle impugnazioni in generale (capitolo ventinovesimo del Corso)*

Il d.lgs. correttivo n. 164/2024 è intervenuto sulla disciplina delle impugnazioni in generale e dei singoli mezzi di impugnazione, introducendo previsioni per lo più di adeguamento alle regole ed agli strumenti del processo civile telematico.

In proposito, si segnalano:

a. la già in precedenza evidenziata eliminazione di attività previste in relazione alla forma "analogica" degli atti di parte e dei provvedimenti del giudice (v gli artt. 371-*bis*, 384, comma 3, 399, commi 1 e 2, c.p.c., relativamente alla soppressione dell'attività di deposito "in cancelleria" degli atti di parte; gli artt. 351, comma 3, e 373, comma 2, c.p.c., con riferimento alla soppressione della "stesura in calce al ricorso" del decreto di comparizione delle parti in caso di istanza di sospensione, rispettivamente, della sentenza di primo grado e di quella d'appello);

b. le modifiche apportate all'art. 330 c.p.c. («*Luogo di notificazione dell'impugnazione*»: v. il paragrafo 281 del *Corso*).

A quest'ultimo proposito, il d.lgs. n. 164 del 2024 è intervenuto sul comma 1 dell'art. 330 c.p.c., laddove è sancita la regola sussidiaria della notifica dell'impugnazione alla parte personalmente (e non, secondo la regola generale, al procuratore costituito a norma dell'art. 170 c.p.c.): accanto ai riferimenti già indicati dalla norma (quali la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio nella circoscrizione del giudice che ha pronunziato la sentenza che si intende impugnare), il decreto correttivo ha inserito, quali ulteriori riferimenti dei "luoghi" ove notificare l'impugnazione, l'indirizzo PEC ed il domicilio digitale speciale di cui all'art. 3-*bis*, comma 4-*quinquies*, del *Codice dell'amministrazione digitale* (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82). Con la conseguenza che, se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha indicato uno di questi "luoghi", l'impugnazione deve essere notificata presso uno di essi.

La modifica apportata al comma 1 rende necessaria una precisazione a proposito del coordinamento con i successivi commi 2 e 3. Giova rilevare, infatti, che, mentre nel comma 3 le indicazioni del comma 1 (così come modificato dal decreto correttivo) vengono richiamate integralmente (comprese, quindi, quelle relative all'indirizzo PEC ed al domicilio digitale speciale), al contrario, il comma 2 non fa menzione di questi ultimi riferimenti, lasciando inalterata la regola "tradizionale" vigente in materia, secondo cui l'impugnazione può essere notificata agli eredi del defunto collettivamente ed impersonalmente nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della sentenza, ovvero, in mancanza della suddetta dichiarazione, presso il procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 c.p.c., o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.

Il mancato riferimento, nel comma in questione, all'indirizzo PEC ed al domicilio digitale speciale risponde alla *ratio* per cui, poiché gli eredi, di norma, non possono accedere alla casella PEC del *de cuius*, la notificazione presso questo indirizzo impedirebbe loro di conoscere l'atto oggetto di notificazione.

14. - *Novità in materia di giudizio d'appello (capitolo trentesimo del Corso)*

Il decreto correttivo n. 164/2024 ha sostituito il comma 1 dell'art. 342 c.p.c., che disciplina la forma dell'atto di appello (v. il paragrafo 294 del *Corso*), con la finalità di delimitare la portata ed il senso dei requisiti, ivi sanciti, di chiarezza, sinteticità e specificità del gravame.

Esso ha precisato che tali requisiti non condizionano l'ammissibilità dell'appello; sono, invece, più propriamente, criteri sulla base dei quali deve essere strutturata la motivazione dell'atto di appello.

Fermo, quindi, il rispetto della chiarezza, sinteticità e specificità nella redazione dei

© Wolters Kluwer Italia

motivi d'impugnazione, l'atto di appello deve individuare, per ciascun motivo, lo «specifico capo della decisione impugnato»; in relazione, poi, al singolo capo impugnato, esso deve indicare: «le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado» e «le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

La mancata individuazione del capo d'impugnazione, nonché la mancata indicazione dei suddetti elementi contenutistici, sono sanzionate con l'inammissibilità del motivo di gravame.

Un altro aspetto chiarito dal decreto correttivo in tema di giudizio d'appello è quello della costituzione delle parti, nello specifico delle parti diverse dall'appellante.

Premesso che la Riforma Cartabia non ha esteso al giudizio di appello tutte le innovazioni introdotte nel primo grado del rito a cognizione ordinaria, con riguardo specifico alla fase introduttiva dell'appello (v. ancora il paragrafo 294 del *Corso*), essa ha marcato le principali differenze di disciplina tra i due gradi nei seguenti punti: *i*) mantenendo invariato, rispetto alla disciplina originaria, il termine minimo a comparire previsto a carico dell'appellante (novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia e di centocinquanta giorni se si trova all'estero: v. l'art. 342, comma 2 c.p.c.); e *ii*) conservando il termine originario di venti giorni per il deposito della comparsa contenente l'appello incidentale, e modificando a tal fine l'art. 343, comma 1, c.p.c.

La modifica, ad opera della Riforma Cartabia, dell'art. 343, comma 1, c.p.c., non era stata, tuttavia, accompagnata da corrispondenti modifiche dell'art. 347 c.p.c., riguardante le forme ed i termini della costituzione delle parti in appello, facendo in tale guisa sorgere una problematica di coordinamento tra le due disposizioni, relativo al termine di costituzione dell'appellato.

Il decreto correttivo n. 164/2024 ha pertanto apportato all'art. 347, comma 1, c.p.c. una modifica di coordinamento, specificando che, nel vigente giudizio d'appello, se, da un lato, l'appellante «si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale» (quindi, nei dieci giorni successivi alla notifica dell'atto di appello), dall'altro lato, le restanti parti del giudizio «si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-*bis* secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale» (quindi, nel medesimo termine prescritto per il deposito della comparsa di costituzione contenente appello incidentale, di cui all'art. 343 c.p.c.).

Il d.lgs. n. 164 del 2024 è altresì intervenuto sulle fasi di trattazione per introdurre taluni opportuni chiarimenti circa il rapporto tra il collegio ed il consigliere istruttore, nei casi di appello proposto innanzi alla corte d'appello contro la sentenza di primo grado del tribunale.

Nel *Corso* (cfr. il paragrafo 295) si è detto che la Riforma Cartabia – fermo il principio della decisione collegiale – ha reintrodotto (dopo che la legge n. 353 del 1990 l'aveva soppressa, optando per la collegialità dell'intero giudizio d'appello) la figura del "consigliere istruttore", giudice designato dal presidente del collegio e deputato all'espletamento dell'intera fase prodromica alla decisione, sia di trattazione che istruttoria (artt. 350 e 356 c.p.c.).

Orbene, le precisazioni introdotte dal decreto correttivo n. 164/2024 hanno la finalità di delimitare il potere decisorio (inteso in senso lato) attribuito al consigliere istruttore in luogo del collegio nei casi di improcedibilità e di estinzione dell'appello (v. i paragrafi 296 e 297 del *Corso*).

Più precisamente:

a. nell'art. 348 c.p.c. («*Improcedibilità dell'appello*») si è chiarito, al comma 2, che l'ordinanza non impugnabile con la quale l'appello è dichiarato improcedibile, da emettersi in caso di mancata comparizione dell'appellante costituito, debba essere adottata non più dal «collegio» bensì dal «giudice», così da ricomprendervi sia il giudice unico (in caso di appello

© Wolters Kluwer Italia

innanzi al tribunale monocratico), sia il consigliere istruttore (ove designato dal presidente del collegio);

b. all'art. 350 c.p.c. («*Trattazione*») sono stati aggiunti, in fine, due commi, i quali estendono alla dichiarazione di estinzione del giudizio d'appello la medesima disciplina introdotta dalla Riforma Cartabia per la dichiarazione d'improcedibilità del giudizio medesimo. Infatti, la norma ora prevede: *i*) da un lato, che «l'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma»; *ii*) e, dall'altro lato (limitatamente al giudizio innanzi alla corte d'appello), che i relativi provvedimenti sono pronunciati dal consigliere istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 c.p.c. (mancata comparizione all'udienza) e 355 c.p.c. (provvedimenti sulla querela di falso). In ogni altro caso, i provvedimenti sono pronunciati dal collegio.

Con riferimento alla fase decisoria del giudizio d'appello (cfr. il paragrafo 298 del *Corso*), la Riforma Cartabia del 2022 ha previsto, all'art. 352, comma 1, c.p.c., che, quando «l'istruttore» opta per la decisione a seguito di trattazione scritta, fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione «davanti a sé», concedendo alle parti i tre termini perentori per il deposito, rispettivamente, di note di precisazione delle conclusioni, di comparse conclusionali e di memorie di replica.

Ma, il testo introdotto nel 2022, nel riferirsi al giudice istruttore, aveva sottratto al collegio il potere di assegnare alle parti i suddetti termini nel caso in cui il presidente, avendo direttamente fissato l'udienza davanti al collegio senza designare il consigliere istruttore, non intendesse disporre la discussione orale della causa, ma volesse avvalersi del modello della trattazione scritta, in specie nei casi di particolare complessità della controversia.

Il decreto correttivo n. 164/2024 ha, pertanto, modificato il comma 1 dell'art. 352 c.p.c., prevedendo espressamente tale possibilità, mediante la sostituzione del termine «istruttore» (più specifico) con quello (più generico) di «giudice», idoneo a ricomprendere anche il collegio.

15. - *Novità per il giudizio di Cassazione (capitolo trentaduesimo del Corso)*

Il d.lgs. n. 164/2024 ha emendato gli artt. 371 («Ricorso incidentale») e 380-*bis* («Procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati») c.p.c.

L'art. 371 c.p.c. è stato coordinato con la previsione di cui all'art. 370 c.p.c., modificato dalla Riforma Cartabia, secondo cui il controricorso (che, si ricorda, è l'atto col quale resiste in giudizio la parte contro la quale è diretto il ricorso in Cassazione) deve essere depositato nel fascicolo telematico del processo di cassazione entro quaranta giorni dal ricevimento della notifica del ricorso, senza dover essere previamente notificato al ricorrente, come era previsto nell'originario testo della norma (v. il paragrafo 310 del *Corso*).

Il decreto correttivo ha altresì chiarito, al comma 4 dell'art. 371 c.p.c., che anche il controricorso proposto dal ricorrente principale contro il ricorso incidentale deve essere depositato nello stesso termine di quaranta giorni; termine, però, che in tal caso decorre non dalla notifica del controricorso (non più prevista), ma dal deposito telematico dell'atto contenente il ricorso incidentale.

Il d.lgs. n. 164/2024 ha infine snellito il sub-procedimento di definizione accelerata dei ricorsi ritenuti *prima facie* inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione. Difatti, all'art. 380-*bis* c.p.c. è stata eliminata la necessità per il difensore della parte ricorrente che, a fronte della proposta di definizione formulata dalla Corte, chiede che il ricorso sia deciso (v. il paragrafo 312 del *Corso*), di munirsi di una nuova procura speciale; sarà, pertanto, sufficiente, anche rispetto a tale attività, la procura speciale conferita all'avvocato al momento del ricorso, ai sensi e agli effetti degli artt. 365 e 366 c.p.c. (v. il paragrafo 309 del *Corso*).

© Wolters Kluwer Italia

16. - *Novità in tema di revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (paragrafo 331 del Corso)*

Il decreto correttivo n. 164/2024 è intervenuto sul termine di proponibilità di questa nuova fattispecie di revocazione straordinaria, introdotta dalla Riforma Cartabia del 2022.

Quest'ultima aveva previsto, nell'art. 391-*quater* c.p.c., che l'istanza di revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) dovesse essere proposta nel termine perentorio di sessanta giorni, decorrente «dalla comunicazione o, in mancanza, dalla pubblicazione della sentenza della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa».

Il d.lgs. n. 164 del 2024 ha tenuto fermo tale termine di impugnazione, ancorandone però la decorrenza soltanto alla pubblicazione della sentenza CEDU, al fine di armonizzare il regime di impugnazione di tale provvedimento con le disposizioni contenute nel regolamento della Corte.

È, peraltro, il caso di evidenziare che il regolamento della CEDU non utilizza il lemma «pubblicazione» per individuare la formalità alla quale riferire il regime di pubblicità ovvero di stabilità formale della sentenza: il paragrafo 2 dell'art. 77 Reg. CEDU parla, infatti, di «pronuncia» della sentenza, prevedendo che, se la sentenza è letta in pubblica udienza, la pronuncia abbia luogo con la lettura; e che se, invece, la sentenza non è letta in pubblica udienza, essa debba essere comunicata alle parti, e la comunicazione «ha valore di pronuncia».

Ne deriva che, nell'ipotesi al nostro esame, la «pubblicazione» della sentenza della Corte europea corrisponde alla sua «pronuncia», così come intesa ai sensi del regolamento CEDU.

È da tale momento – ossia, rispettivamente, dalla lettura della sentenza in udienza ovvero, in mancanza, dalla sua comunicazione – che inizia a decorrere il termine di sessanta giorni per la proposizione di tale forma di revocazione.

17. - *Le novità in tema di procedimento per ingiunzione e di procedimento per convalida di sfratto (capitolo trentasettesimo del Corso)*

Il d.lgs. n. 164 del 2024 è intervenuto anche nel Libro IV del c.p.c., dedicato ai procedimenti speciali, per prima cosa con il fine di compiere ulteriori adattamenti del tessuto normativo alle regole del processo telematico, eliminando i riferimenti al deposito in cancelleria, alla stesura del decreto in calce al ricorso, ovvero prevedendo, accanto all'elezione del domicilio fisico, anche l'obbligo ovvero la facoltà di indicazione del domicilio digitale (v., tra gli altri, gli artt. 638, 654, 660, 669-*bis*, 669-*novies*, 738, 789, 825, 840-*undecies* c.p.c.).

A queste modifiche si affiancano alcune novità che hanno interessato la disciplina dei procedimenti sommari non cautelari.

Fra esse, meritano di essere segnalate, anzitutto, quelle relative al decreto ingiuntivo ed all'opposizione al decreto ingiuntivo.

Una prima modifica ha riguardato la prova scritta da porre a base del ricorso per ingiunzione nella fase a cognizione sommaria (v. il paragrafo 349 del *Corso*). In particolare, nell'art. 634 c.p.c.:

a. con riguardo ai crediti relativi a somministrazione di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, la regola secondo cui le scritture contabili costituiscono prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è stata adeguata ai mutamenti subìti nel tempo dalle scritture contabili, in specie all'eliminazione delle scritture contabili cartacee, oggi sostituite da quelle in formato elettronico, ed alla conseguente soppressione degli obblighi di bollatura e vidimazione ad esse connessi. Il legislatore ha, pertanto, equiparato le scritture

© Wolters Kluwer Italia

contabili previste dalle leggi tributarie a quelle previste dagli articoli 2214 ss. c.c., purché (entrambe) siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle prescrizioni di legge;

b. sempre in relazione ai detti crediti, sono state implementate le prove scritte idonee all'emissione di decreto ingiuntivo, includendovi le fatture elettroniche.

Una seconda novità ha riguardato il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo (v. il paragrafo 350 del *Corso*).

Il decreto correttivo n. 164/2024 ha emendato il sub-procedimento volto alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 648 c.p.c., il quale disponeva, al comma 1, che, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, il giudice dell'opposizione potesse concedere la provvisoria esecuzione del decreto (che non fosse già stata apposta ad esso ai sensi dell'art. 642 c.p.c.), «provvedendo in prima udienza». Tuttavia, la disposizione, così come formulata, impediva al giudice di provvedere anche prima dell'udienza, in tal modo dilatando i tempi di decisione della concessione o meno della provvisoria esecuzione.

Il decreto correttivo del 2024 ha, dunque, previsto che, se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, «la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata *prima* dell'udienza di comparizione». Il giudice in tal caso provvede, previa instaurazione del contraddittorio, con ordinanza non impugnabile, similmente a quanto già accade nella fattispecie dell'inibitoria della sentenza di primo grado *ex* art. 351 c.p.c.

E' il caso, infine, di segnalare un'opportuna puntualizzazione compiuta dal decreto correttivo del 2024 in tema di procedimento per convalida di sfratto (v. il paragrafo 352 del *Corso*), esteso dalla riforma Cartabia ai contratti di comodato di beni immobili e di affitto d'azienda.

L'estensione di questa tutela sommaria non cautelare a tali contratti era stata, però, espressamente prevista nell'art. 657 c.p.c., dunque solo in riferimento alla licenza per finita locazione prima della scadenza del contratto ed allo sfratto dopo la scadenza del contratto. Testualmente, l'ampliamento non aveva incluso anche lo sfratto per morosità.

Il d.lgs. n. 164/2024 è intervenuto sul punto, chiarendo, all'art. 658 c.p.c., che lo sfratto per morosità possa essere intimato non solo al conduttore, ma anche all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono. Viene, quindi, parificato (fatta eccezione per il comodato di immobili) l'àmbito di applicazione delle fattispecie di cui all'art. 657 c.p.c. a quello previsto dall'art. 658 c.p.c.

18. - *Le modifiche inerenti all'informatizzazione del processo esecutivo (capitoli quarantaduesimo e quarantatreesimo del Corso)*

Il d.lgs. n. 164/2024 reca taluni interventi correttivi ed integrativi della disciplina del processo esecutivo (Libro III° del c.p.c.), relativi all'esecuzione forzata, con la principale finalità di adeguare il tessuto normativo alle regole generali sul processo civile telematico.

Vi fa eccezione il solo adattamento formale rinvenibile nell'art. 492 c.p.c. in relazione ai requisiti di contenuto-forma dell'atto di pignoramento (v. il paragrafo 416 del *Corso*).

Il decreto correttivo ha infatti eliminato, nel comma 3 della norma, un refuso, presente dal 2018, sorto per effetto dell'ultima modifica dell'istituto della conversione del pignoramento. Difatti, a seguito dell'abbassamento della percentuale in denaro che il debitore che chiede la conversione è tenuto a versare unitamente alla domanda (percentuale portata, nell'attuale versione dell'art. 495 c.p.c., da 1/5 ad 1/6 dell'importo del credito pignorato e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento: v. il paragrafo 418 del *Corso*), il d.lgs. n. 164 del 2024 ha sostituito le parole «non inferiore ad un quinto» con le parole «non inferiore a un sesto».

© Wolters Kluwer Italia

Con riferimento agli adeguamenti normativi riguardanti l'informatizzazione del processo esecutivo, occorre innanzi tutto riferire dell'equiparazione del «duplicato informatico» del titolo esecutivo alla copia attestata conforme all'originale del titolo medesimo (v. il paragrafo 407 del *Corso*).

Premesso che il *Codice dell'amministrazione digitale* (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 83) intende per duplicato informatico «il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario», e che esso ha il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto, se prodotto in conformità alle *Linee guida* dell'Agenzia per l'Italia digitale, si rileva che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto correttivo n. 164/2024, il creditore munito del duplicato informatico del titolo esecutivo (nativo digitale) non ha bisogno di richiedere una copia conforme all'originale, avendo il duplicato informatico pari valore giuridico.

Sulla scorta di tale assunto, il d.lgs. n. 164 del 2024 è intervenuto:

a. sull'art. 475 c.p.c., prevedendo che, salvo che la legge non disponga diversamente, la sentenza o altro provvedimento giudiziale e gli atti ricevuti dal notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo *ex* art. 474 c.p.c., devono essere rilasciati non più soltanto in copia attestata conforme all'originale, ma anche, alternativamente e comunque in via equivalente, «in duplicato informatico»;

b. sull'art. 479, comma 1, c.p.c., prevedendo che, se la legge non dispone diversamente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione «del duplicato informatico del titolo o di sua copia attestata conforme all'originale», oltre che dalla notificazione dell'atto di precetto;

c. infine, sull'art. 488 c.p.c., che, nel sancire (al comma 2) l'obbligo del creditore di esibire il titolo esecutivo ogniqualvolta il giudice dell'esecuzione lo richieda, considera assolto tale incombente mediante presentazione, da parte del creditore, dell'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, nonché del duplicato informatico o della copia attestata conforme all'originale.

Coerentemente, poi, con le innovazioni introdotte dalla riforma Cartabia del 2022, volte alla graduale generalizzazione dell'impiego, nel processo civile, del domicilio digitale, il d.lgs. n. 164/2024 ha esteso tali previsioni ad alcune norme sull'esecuzione forzata e segnatamente:

d. nell'art. 480 c.p.c. in materia di precetto (v. il paragrafo 407 del *Corso*), stabilendo, nel novellato comma 3, che il precetto deve contenere «l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale». La mancata indicazione di questi ultimi incide sull'individuazione del giudice dell'opposizione al precetto: oltre a prevedersi a tutt'oggi che, in difetto di tali elementi, l'opposizione si propone davanti al giudice del luogo in cui il precetto è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, si dispone, altresì, che il mancato rispetto delle disposizioni in materia di domicilio digitale comportano le conseguenze stabilite all'art. 149-*bis* c.p.c., di cui sopra si è detto;

e. nell'art. 492 c.p.c., arricchendo il novero degli "inviti" che l'ufficiale giudiziario, con l'atto di pignoramento, è tenuto a rivolgere al debitore pignorato (v. il paragrafo 416 del *Corso*). Segnatamente, il d.lgs. n. 164 del 2024 ha sostituito *in parte qua* il comma 2 dell'art. 492 c.p.c., il quale oggi dispone che «Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici

© Wolters Kluwer Italia

elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-*bis*»;

f. infine, nell'art. 582 c.p.c. (v. il paragrafo 431 del *Corso*), estendendo anche all'aggiudicatario l'onere e/o la facoltà di «indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale» in alternativa all'elezione di domicilio nel comune del giudice che ha proceduto alla vendita, al fine di ricevere presso questo indirizzo le comunicazioni e notificazioni inerenti alla procedura esecutiva nella quale si è reso aggiudicatario, anche in tal caso con l'applicazione, in mancanza di tali indicazioni, di quanto previsto dall'art. 149-*bis* c.p.c.

Da ultimo, mette conto di riferire che anche la disciplina dell'iscrizione a ruolo dei procedimenti di espropriazione forzata è stata incisa dal d.lgs. n. 164/2024, per finalità di semplificazione delle formalità e di adeguamento delle regole del codice di rito al progresso tecnologico.

In attuazione di queste, il legislatore del 2024, come già sopra detto, ha eliminato la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo, sostituendo tale adempimento con quello più semplice e snello dell'indicazione degli elementi identificativi del procedimento tramite la compilazione automatizzata di *file* con campi predefiniti.

L'innovazione in oggetto ha reso necessario l'adeguamento di tutte le norme che prevedevano espressamente, sino al decreto correttivo, la formalità suddetta: in pratica, si è dovuto sostituire la locuzione «nota di iscrizione a ruolo» con «iscrizione a ruolo» e, similmente, l'espressione «il creditore deposita la nota d'iscrizione» con l'espressione «iscrive a ruolo» (ciò è avvenuto, segnatamente, negli artt. 492-*bis*, 518, 521-*bis*, 524, 543, 557 c.p.c. e negli artt. 159-*bis*, 159-*ter* e 164-*ter* disp. att. c.p.c.).

19. - *(segue). le ulteriori modifiche del processo esecutivo (capitoli quarantaduesimo, quarantatreesimo, quarantaquattresimo e quarantacinquesimo del Corso)*

Il d.lgs. correttivo n. 164/2024 ha introdotto innovazioni della materia esecutiva anche ulteriori rispetto a quelle imposte dall'adeguamento del processo esecutivo al processo telematico.

Per cominciare, il decreto correttivo ha semplificato gli adempimenti connessi alle comunicazioni e notificazioni da farsi ai creditori, modificando l'art. 489 c.p.c., che prevedeva l'onere del creditore procedente e dei creditori intervenuti di dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio, rispettivamente, nell'atto di precetto e nella domanda di intervento.

Posto che, di norma, il creditore procedente ed i creditori intervenuti (a differenza del debitore) sono tenuti ad avvalersi della difesa tecnica, il legislatore ha, opportunamente, soppresso la regola originaria contenuta nell'art. 489 c.p.c., specificando che, anche in tale contesto, una volta che la partecipazione del creditore (procedente o intervenuto che sia) abbia avuto luogo a mezzo difensore, le notificazioni e le comunicazioni a loro dirette «si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito».

Ciò con evidente facilitazione delle attività dell'ufficio esecutivo, che potrà effettuare le predette comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC del procuratore costituito.

Altre modifiche hanno interessato la materia antiriciclaggio.

E' noto (v. i paragrafi 431 e 433 del *Corso*) che la riforma del 2022 ha esteso alle procedure espropriative immobiliari talune disposizioni in materia di antiriciclaggio previste dal d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 («*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività*

© Wolters Kluwer Italia

criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione»), e che ha introdotto alcuni obblighi in materia di antiriciclaggio a carico dell'ufficio (o del professionista delegato) e dell'aggiudicatario subito dopo l'aggiudicazione.

Ciò è avvenuto con la modifica degli artt. 585, 586 e 591-*bis* c.p.c. e con la previsione, da un lato, dell'obbligo dell'aggiudicatario, nel termine fissato per il versamento del prezzo, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza delle responsabilità, civile e penale, previste per le dichiarazioni false o mendaci, di fornire al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del d.lgs. n. 231 del 2007 (art. 585 c.p.c.); e, dall'altro lato, del corrispondente obbligo del giudice dell'esecuzione (art. 586 c.p.c.), ovvero del professionista delegato (art. 591-*bis* c.p.c.), di verificare l'assolvimento di questo specifico dovere, posto a carico dell'aggiudicatario.

Il decreto correttivo n. 164/2024 ha completato il quadro di tali interventi, modificando l'art. 587, comma 1, c.p.c., sanzionando la mancata e/o tardiva dichiarazione antiriciclaggio dell'aggiudicatario con la decadenza dall'aggiudicazione.

Pertanto, la decadenza dall'aggiudicazione del bene immobile, di cui all'art. 587 c.p.c., opera oggi non più soltanto nel caso in cui, dentro il termine prescritto, l'aggiudicatario non versi il saldo-prezzo, ma anche se, nel medesimo termine, costui, a tenore del riformato art. 585 c.p.c., non fornisca al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato, con dichiarazione scritta, le informazioni occorrenti per la c.d. "verifica antiriciclaggio", di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 231 del 2007.

Anche in questo caso, la decadenza comporterà la perdita della cauzione e l'autorizzazione di un nuovo esperimento di vendita.

Passando alle modifiche relative alle c.d. misure coercitive (cfr. paragrafo 441 del *Corso*), è il caso di ricordare che, per effetto del comma 2 dell'art. 614-*bis* c.p.c., introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, la misura coercitiva (con la quale è fissata la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell'esecuzione del provvedimento) può essere determinata anche dal giudice dell'esecuzione (a partire dalla notificazione dell'atto di precetto) e non più unicamente dal giudice della cognizione. Ciò, però, solo quando essa non sia stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo sia diverso da un provvedimento di condanna.

Il d.lgs. correttivo n. 164/2024 è intervenuto per adeguare la misura coercitiva, per un verso, alla natura del processo diretto dal giudice che la dispone; per altro verso, al carattere accessorio della misura medesima.

A tal fine, ha limitato l'efficacia del provvedimento di coercizione indiretta, sancendo che esso «perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo».

Ne deriva che la misura di cui all'art. 614-*bis* c.p.c. conserva la sua efficacia solo quando il processo esecutivo instaurato in forza del titolo esecutivo a cui essa accede si conclude in maniera (totalmente o anche parzialmente) satisfattiva.

La modifica, di identico contenuto, apportata alla disciplina delle opposizioni esecutive (sia all'opposizione all'esecuzione *ex* art. 615 c.p.c., sia all'opposizione agli atti *ex* art. 617 c.p.c.: v. i paragrafi 445 e 447 del *Corso*) risponde ad una chiara finalità acceleratoria.

Il decreto correttivo ha, infatti, ampliato il novero delle attività di difesa assoggettate *ex lege* ad una riduzione di termini processuali.

Sicché, oltre alla previsione già contenuta negli artt. 616 e 618 c.p.c. (secondo cui, instaurata la fase di merito dell'opposizione, i termini a comparire, o altri se previsti, sono ridotti alla metà), il d.lgs. n. 164/2024 ha altresì dimidiato, quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, i seguenti ulteriori termini: *i*) il termine di costituzione dell'attore, di cui all'art. 165 c.p.c.; *ii*) il termine di costituzione del convenuto, di cui all'art. 166 c.p.c.; *iii*) il termine per le verifiche preliminari da parte del giudice, di cui all'art. 171-*bis* c.p.c.; *iv*) il termine di deposito delle memorie integrative, di

© Wolters Kluwer Italia

cui all'art. 171-*ter* c.p.c.

Infine, il decreto correttivo del 2024, con l'intento di accentuare la "dipendenza funzionale" sul piano procedimentale del giudizio di divisione c.d. endoesecutiva (v. il paragrafo 434 del *Corso*) con il processo esecutivo dal quale esso prende vita, ha esteso l'applicazione, a tale procedimento, delle disposizioni sul rito semplificato di cognizione, di cui agli artt. 281-*undecies* c.p.c., vuoi in ragione delle particolari esigenze di celerità che si pongono rispetto ai giudizi in esame, la cui definizione condiziona l'ulteriore corso della procedura esecutiva, vuoi perché raramente essi comportano la risoluzione di questioni di particolare complessità. Il richiamo agli artt. 281-*undecies* e seguenti c.p.c. consente, tuttavia, di transitare dal rito semplificato al rito ordinario, in caso di particolare complessità della controversia.

20. - *Le modifiche in materia di mediazione civile e commerciale (paragrafi 463, 464, 465 del Corso)*

Come noto, il d. lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ha dettato una disciplina generale in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, a cui il d.lgs. n. 149 del 2022 ha apportato significative modifiche.

Successivamente è intervenuto il d.lgs. n. 216/2024 (*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita*), che ha introdotto alcune ulteriori integrazioni alla disciplina, focalizzate principalmente sulle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione.

In primo luogo, va segnalato che la Riforma Cartabia aveva esclusivamente disciplinato lo svolgimento della mediazione in modalità telematica con l'introduzione dell'art. 8.*bis* all'interno del d.lgs. 28/2010, mentre non aveva considerato l'ipotesi dello svolgimento degli incontri di mediazione mediante collegamento audiovisivo da remoto.

Sul punto il d.lgs. n. 216/2024 ha modificato il comma 4 dell'art. 3 del d.lgs. 28/2010, che nella versione oggi vigente prevede che «La mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche previste dal regolamento dell'organismo, nel rispetto dell'articolo 8-*bis*, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalità audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-*ter*».

In pratica, la norma stabilisce che ciascuna parte possa sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, purché siano utilizzati sistemi che assicurino la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Inoltre, per l'ipotesi di svolgimento del procedimento a distanza, l'art. 8-*ter* si occupa di disciplinare le modalità di sottoscrizione degli atti formati durante gli incontri di mediazione, stabilendo che, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del *Codice dell'amministrazione digitale*, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e con le medesime modalità previste per la mediazione telematica; e che, se non vi è consenso delle parti sul punto, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalità analogica avanti al mediatore.

Sempre con riferimento allo svolgimento del procedimento, si evidenzia l'introduzione di una precisazione sulla possibilità delle parti di delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. All'art. 8 del d.lgs. 28/2010 è stato introdotto il comma 4-*bis*, a tenore del quale la delega è conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contenente gli estremi del documento di identità del delegante.

La norma, tuttavia, precisa che, nel caso in cui con l'accordo di mediazione le parti intendessero concludere un contratto o compiere un atto soggetto a trascrizione, la delega

© Wolters Kluwer Italia

possa essere conferita con atto la cui firma deve essere autenticata da pubblico ufficiale.

Ulteriori modifiche di rilievo introdotte dal d.lgs. n. 216/2024 hanno ad oggetto:

a. il "ritocco" all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, precisando che l'esperimento del procedimento mediazione è condizione di procedibilità della «domanda introduttiva del giudizio». La precedente formulazione si riferiva genericamente alla «domanda giudiziale», facendo sorgere il dubbio se l'inciso normativo comprendesse anche le domande proposte dalle altre parti (si pensi, in particolare, alla domanda riconvenzionale proposta dal convenuto);

b. l'ampliamento dell'ultimo momento utile per esperire la mediazione c.d. demandata, ai sensi dell'art. 5-*quater* del d.lgs. n. 28/2010, collegandolo al provvedimento con cui viene fissata, anche nel giudizio d'appello, l'udienza di rimessione della causa in decisione. La norma conteneva, infatti ancora la locuzione «fino al momento della precisazioni delle conclusioni» e risultava, dunque dissonante rispetto ai nuovi testi degli artt. 187, 189 e 185 *bis* c.p.c., che fanno invece riferimento al momento della rimessione della causa in decisione, momento che conclude la fase di trattazione dinanzi al giudice;

c. l'allungamento della durata massima del procedimento di mediazione da tre a sei mesi, prevedendo un meccanismo di proroga che funziona diversamente a seconda che la fase conciliativa si collochi o meno nel corso di giudizio.

Segnatamente, il vigente art. 6 del d.lgs. 28/2010, modificato dal d.lgs. n. 216/2024, stabilisce che il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi, purché vi sia il consenso di tutte le parti risultante da accordo scritto o dallo stesso verbale di mediazione. In sostanza, con l'accordo delle parti la durata del procedimento di mediazione potrebbe essere prorogato per più volte per un tempo indefinito, ciò a differenza di quanto era previsto prima del d.lgs. 216/2024, allorché era concessa una sola proroga per ulteriori tre mesi.

Tale disciplina non si applica se il giudice rileva il mancato esperimento della mediazione obbligatoria (rinviando ad altra udienza per consentire alle parti di attivare la procedura conciliativa), e se si avvale della mediazione demandata ai sensi dell'art. 5-*quater*, d.lgs. 28/2010.

In tali casi la mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione prima della sua scadenza e sempre su accordo delle parti, per una sola volta, di ulteriori tre mesi;

d. la precisazione circa le conseguenze processuali derivanti dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione, ricollegando le diverse sanzioni previste dall'art. 12-*bis*, d.lgs. n. 28/2010, sempre alla sola mancata partecipazione il primo incontro. Infatti, il previgente comma 3, a differenza dei primi due commi, si riferiva genericamente al procedimento di mediazione *tout court*, generando dubbi circa la possibilità di emanare l'(ulteriore) condanna alle spese in via equitativa anche nel caso in cui la parte soccombente, pur avendo preso parte al primo incontro, non avesse partecipato a quelli successivi;

e. l'efficacia esecutiva dell'accordo conciliativo, vuoi nel senso che l'art. 12, d.lgs. 28/2010, è stato coordinato con i poteri di certificazione di conformità riconosciuti all'avvocato dagli artt. 196-*decies* e 196-*undecies*, disp. att. c.p.c.; vuoi nel senso che è stata disciplinata la procedura di omologa giudiziale, dinanzi al presidente del tribunale del luogo ove ha sede l'organismo di mediazione, per l'ipotesi in cui l'accordo conciliativo non abbia immediata efficacia esecutiva perché non tutte le parti sono assistite da avvocati (art. 12, comma 1-*bis*) o perché ha ad oggetto una controversia transfrontaliera (art. 12, comma 1-*ter*).

© Wolters Kluwer Italia

21. - *Le modifiche alla negoziazione assistita dagli avvocati (paragrafi 467 e 468 del Corso)*

Anche la negoziazione assistita, già rivisitata dalla Riforma Cartabia nel 2022, è stata fatta oggetto di alcuni interventi da parte del d.lgs. n. 216/2024.

In un'ottica di armonizzazione con il procedimento di mediazione, è stato previsto anche per la negoziazione assistita la possibilità di avvalersi, per lo svolgimento degli incontri, dei collegamenti audiovisivi da remoto.

In particolare, sono state disciplinate separatamente la negoziazione in modalità telematica e quella con incontri a distanza.

In sintonia con quanto prevede l'art. 8 del d.lgs. 28/2010, il comma 1 dell'art. 2-bis, d.l. 132/2014 stabilisce ora che, quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, gli atti del procedimento, ivi compreso l'accordo conclusivo, sono formati e sottoscritti nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82; ed i commi 3 e 4 stabiliscono che ciascuna parte possa sempre chiedere di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto, dovendo essere assicurata la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate.

Restano immutate, pur cambiando collocazione, le previsioni inerenti al divieto di acquisizione delle dichiarazioni di terzo tramite collegamento da remoto o in modalità telematica (la disciplina è ora contenuta nel comma 5) ed alle regole di sottoscrizione dell'accordo con modalità analogica (ora contenute nel comma 6).

22. - *Le modifiche in materia di consulenza tecnica preventiva (paragrafo 364 del Corso)*

Il d.l. 19 febbraio 2026, n. 19 (art. 17, commi 3-4), conv. nella l. 20 aprile 2025, n. 50, in vigore dal 20 febbraio 2026, ha modificato gli artt. 696 e 696-bis c.p.c. in materia di accertamento tecnico preventivo e di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. La novella non tocca i presupposti del procedimento e si limita a disciplinare la fase successiva alla nomina del consulente. Il nuovo comma 4 dell'art. 696 c.p.c. prevede che il conferimento dell'incarico al consulente, o se successivo il suo giuramento, sospende il procedimento fino al deposito della consulenza tecnica d'ufficio e comunque per non oltre sei mesi. Si tratta di una sospensione automatica ex lege, in quanto tale non subordinata alla pronuncia di provvedimento da parte del giudice. La sospensione del procedimento non impedisce l'espletamento della consulenza e lo svolgimento delle attività peritali.

Il termine massimo di durata del periodo di sospensione, predeterminato in sei mesi, è diretto ad imprimere celerità al procedimento ed a contenere i tempi delle operazioni peritali.

Il nuovo comma 5 stabilisce che il procedimento si definisce con il deposito della relazione ovvero del processo verbale di conciliazione ex art. 696-bis, comma 2, c.p.c., senza necessità per il giudice di adottare un formale provvedimento di chiusura.

Il giudice provvede poi, con separato provvedimento, alla liquidazione del compenso e delle spese dell'ausiliario.

Per la consulenza preventiva ai fini della composizione della lite, i nuovi commi 7 e 8 dell'art. 696-bis c.p.c. dispongono la medesima sospensione. Essa dura fino al deposito della relazione o del verbale di conciliazione e non supera i sei mesi. Il procedimento si chiude con il decreto che attribuisce efficacia esecutiva al verbale, oppure, in mancanza di accordo, con il deposito della relazione. La sospensione fino al verbale rende il tentativo di conciliazione un momento strutturale del procedimento, e non più una fase solo eventuale.

Nulla è previsto nel caso in cui decorrano i sei mesi di sospensione senza che sia ancora intervenuto il deposito della consulenza tecnica d'ufficio o del processo verbale di

© Wolters Kluwer Italia

conciliazione. In questo caso il giudice, su istanza della parte interessata o dell'ausiliario, potrà concedere una proroga per la conclusione delle operazioni peritali.

Quanto al diritto intertemporale, le nuove norme si applicano anche ai procedimenti pendenti nei quali, al 20 febbraio 2026, non fossero ancora stati depositati la relazione o il verbale di conciliazione.

© Wolters Kluwer Italia